

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 101

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CAPONI,  
CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, FAGNI,  
FISCHETTI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI,  
SERRI e TRIPODI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

---

Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori  
e degli utenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 14 aprile 1975 la Commissione della Comunità economica europea indicò i principi per lo sviluppo di un «diritto dei consumatori» che sancisse come fondamentale il diritto alla salute, alla sicurezza, alla tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione, all'educazione e alla rappresentanza. Tale «diritto» doveva inoltre essere affiancato da una più ampia iniziativa politica degli Stati che riconsiderasse la figura stessa del consumatore, non più come mero acquirente di beni e servizi, ma come soggetto attivo di iniziativa e di controllo in campo economico. Il 9 aprile 1985 tali principi furono ribaditi dall'ONU nella risoluzione n. 39/248.

A fronte di queste iniziative degli organismi internazionali l'Italia risulta, a tutt'oggi, essere l'unico grande Paese industrializzato a non essersi attrezzato, in nessuna forma, per intervenire e regolamentare questo importante e delicato aspetto della vita economica.

La condizione di inferiorità del singolo consumatore è fisiologica nella struttura delle transazioni caratteristiche del mercato di consumo e risulta tanto più grave quanto più il mercato è organizzato in grandi monopoli ed oligopoli ed insensibile agli effetti della concorrenza internazionale. La questione della difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, a nostro avviso, può inserirsi quindi, a pieno titolo, nel più ampio problema della disciplina della tutela della libera concorrenza, per impedire posizioni di dominio e di concorrenza sleale non solo ai danni degli altri operatori economici, ma anche nei confronti dei consumatori, di coloro, cioè, che nell'economia di mercato rappresentano la domanda.

L'esigenza di fare chiarezza nei rapporti economici non può che far bene al mondo della produzione, sgombrando il campo da

quelle realtà che dall'inefficienza e dalla mancanza di trasparenza del mercato traggono profitto, perseguendo pratiche truffaldine.

La soluzione, a nostro avviso, va ricercata in un serio impegno dello Stato che recuperi i ritardi sin qui accumulati e che preveda la effettiva partecipazione dei consumatori, attraverso le organizzazioni espresse dagli stessi, all'elaborazione di interventi di informazione, di prevenzione e di controllo, nell'interesse più generale dell'efficienza e della chiarezza delle regole del mercato e dei diritti stessi dei consumatori, tra i quali grandi sono il ruolo e la specifica domanda che viene dalle donne.

Il rinnovamento dello Stato e delle istituzioni va ricercato anche attraverso la sperimentazione di nuove formule di democrazia e di autogoverno del cittadino, nonché attraverso l'affermarsi di nuovi diritti.

Nella X legislatura fu presentato dal Gruppo del PCI, il 9 marzo 1989, un disegno di legge (atto Senato n. 1628) per affrontare questa materia, alla cui stesura contribuirono alcuni dei firmatari del disegno di legge riproposto nella XI legislatura (atto Senato n. 520) che riprendeva il testo approvato, dopo lunga discussione, dalla 10ª Commissione permanente del Senato, risultante dall'unificazione di disegni legge relativi a tale materia di iniziativa di più Gruppi. Ripresentiamo ora il disegno di legge nello stesso testo proposto nella passata legislatura.

Nel merito, all'articolo 1 si prevede l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; all'articolo 2, l'adozione del regolamento interno; all'articolo 3 i compiti del Consiglio nazionale; all'articolo 4 e all'articolo 6, il riconoscimento, la legittimazione processuale, forme di finanziamento delle iniziative delle associazioni di consumatori e di utenti; all'arti-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 5, il ruolo delle regioni e degli enti locali; all'articolo 7 e all'articolo 8, rispettivamente, la copertura finanziaria e le norme transitorie.

Di questo testo alcuni aspetti non ci convincono interamente e soprattutto non

sembrano essere aderenti ad un'esigenza di decentramento. Ciò nonostante riteniamo prioritario dare una prima risposta ad una problematica sollevata da più parti e alle sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni dei consumatori e degli utenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Consiglio nazionale dei consumatori  
e degli utenti)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), di seguito denominato «Consiglio nazionale», nominato con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da:

a) un sottosegretario di Stato, che lo presiede;

b) sedici rappresentanti dei consumatori e degli utenti, designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2;

c) nove esperti designati da enti e centri di ricerca qualificati nelle attività inerenti i settori di produzione, scambio ed erogazione di beni e servizi.

2. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni ed elegge un vice presidente, scelto tra i nove esperti di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Alle riunioni del Consiglio nazionale possono essere invitati esperti e rappresentanti delle pubbliche amministrazioni competenti per le materie trattate.

4. La segreteria del Consiglio nazionale è assicurata dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui agli articoli 18 e 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

## Art. 2.

*(Regolamento del Consiglio nazionale)*

1. Il Consiglio nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il proprio regolamen-

to interno, che disciplina anche le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei componenti nonché i criteri di erogazione dei finanziamenti e la revoca dei medesimi nei casi di accertate irregolarità.

### Art. 3.

#### *(Compiti del Consiglio nazionale)*

1. I ministri richiedono il parere del Consiglio nazionale sui disegni di legge e sugli schemi di decreto e di regolamento, da essi predisposti, che abbiano attinenza con i diritti dei consumatori e degli utenti.

2. Il Consiglio nazionale, inoltre:

a) esprime pareri in ordine ai disegni di legge di iniziativa parlamentare;

b) formula proposte di studio e di intervento in materia di tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari;

c) elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti anche promuovendo specifiche pubblicazioni;

d) realizza studi, ricerche e conferenze sui diritti dei consumatori e degli utenti.

3. Il Consiglio nazionale stabilisce i criteri per la valutazione della rappresentatività nazionale delle associazioni, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

4. Per le attività di informazione e di verifica relative ai prodotti in commercio e ai servizi erogati da imprese ed enti pubblici e privati, il Consiglio nazionale si avvale delle pubbliche amministrazioni competenti, anche tramite apposite convenzioni con i laboratori di analisi pubblici.

### Art. 4.

#### *(Associazioni di consumatori e di utenti. Legittimazione processuale)*

1. Alle associazioni di consumatori e di utenti costituite per la protezione, l'informazione e l'educazione e per la salvaguar-

dia della salute, della sicurezza e degli interessi economici del consumatore e dell'utente, nonché per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti, spetta la rappresentanza degli interessi collettivi ad esse corrispondenti e il diritto di concorrere ai fini istituzionali previsti dalla presente legge.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto e previa istruttoria da parte del Segretariato di cui all'articolo 1, comma 4, iscrive in un apposito elenco le associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 3.

3. Le associazioni di cui al comma 2 devono:

a) essere costituite per atto pubblico e avere uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

d) documentare, attraverso un rapporto annuale al Consiglio nazionale, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività, comprovata da una struttura a carattere interregionale ed esercitata da almeno due anni;

e) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio o dei servizi.

4. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 2 sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi di consumatori e utenti. Possono altresì promuovere la costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri rappresentanti.

#### Art. 5.

##### *(Regioni ed enti locali)*

1. Le regioni, gli enti locali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricol-

tura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, promuovono iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, predisponendo idonei strumenti organizzativi e operativi, e riferiscono al Consiglio nazionale sulle attività svolte.

#### Art. 6.

##### *(Finanziamento di iniziative delle associazioni)*

1. Alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti per specifici progetti di attività connessi al perseguimento dei propri fini statutari.

2. Le associazioni presentano i progetti, per i quali richiedono il finanziamento a carico dell'apposito fondo, al presidente del Consiglio nazionale che decide, entro novanta giorni, previo motivato parere del Consiglio medesimo.

3. Il finanziamento del progetto viene erogato, nella misura massima del 50 per cento, all'atto della sua approvazione, fino alla concorrenza massima del complessivo 80 per cento alla scadenza della metà del tempo previsto per la sua attuazione e, per la rimanente parte, alla presentazione della relazione finale sull'attuazione del progetto medesimo.

4. La data d'inizio dell'attuazione di ogni progetto deve essere comunicata al Consiglio nazionale.

#### Art. 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1994, in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 e in lire 3 miliardi annui a regime, si provvede, per il triennio 1994-1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*(Norme transitorie)*

1. Per la prima composizione del Consiglio nazionale il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa il sottosegretario di Stato incaricato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), di presiedere il Consiglio nazionale e individua le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti che vengono invitate a designare i rappresentanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri nomina il Consiglio nazionale.